



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-04-2016 (punto N 14)

Delibera N 267 del 05-04-2016

Proponente

VITTORIO BUGLI
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Luigi IZZI

Estensore MAURO TROTTA

Oggetto

Modalità per la verifica di effettività delle funzioni fondamentali esercitate dalle unioni di comuni.
Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2016, n. 76.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	FEDERICA FRATONI
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI	STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO
--------------	-----------------	-----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	VERIFICHE 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni;

Visto in particolare l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica dell'effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 della legge medesima;

Visto, altresì, l'articolo 82 della l.r. 68/2011, che prevede quale condizione di accesso ai contributi ai comuni in situazione di maggior disagio l'esercizio mediante l'unione di comuni, di cui i medesimi fanno parte, di almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 82;

Considerato che con deliberazione n. 76 del 16 febbraio 2016 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che dal 30 ottobre 2015, con l'entrata in vigore della l.r. 70/2015, il riordino delle funzioni provinciali ha coinvolto direttamente parte delle unioni di comuni, comportando un impegno di carattere straordinario nell'attuazione, e che detto riordino a oggi non si è ancora pienamente completato dal punto di vista amministrativo e gestionale;

Considerato che sono attualmente in corso modifiche alle leggi regionali di settore che coinvolgono la disciplina di funzioni fondamentali e che, in attuazione della l.r. 41/2005, sono in corso di stipulazione le convenzioni per l'esercizio associato di funzioni in materia di servizi sociali;

Considerato che la funzione statistica, che risulta tra le funzioni fondamentali rilevanti per le verifiche di effettività, coinvolge prevalenti attività tecniche e, per le sue caratteristiche, dipende dalle scelte del Programma Statistico Nazionale;

Considerato che, in tale contesto, le verifiche di effettività in data unica, necessariamente da svolgere in un arco temporale fino al 30 giugno 2016, possono comportare differenze di trattamento delle unioni di comuni coinvolte, anche in considerazione dell'aumento delle funzioni fondamentali da esercitare per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2016;

Ritenuto di modificare le disposizioni della DGR 76/2016 al fine di valorizzare le attività comunque svolte nel 2016 per la funzione statistica e rimettere alla valutazione degli organi istituzionali delle unioni di comuni se procedere, in caso di rilevate criticità nell'esercizio delle funzioni oggetto di verifica, a integrare immediatamente la documentazione o a richiedere una verifica successiva, da svolgersi comunque nel periodo dal 1° luglio 2016 al 20 settembre 2016;

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche all'allegato A alla DGR 76/2016:

a) inserire dopo il punto 3.9 il seguente punto:

"3.9 bis La verifica si svolge in due fasi se, nello stesso termine indicato ai sensi del punto 3.8, l'unione richiede una verifica successiva, che dovrà essere svolta dall'ufficio regionale competente nel periodo dal 1° luglio al 20 settembre, secondo le medesime modalità di cui ai punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, al fine di dimostrare di aver superato le situazioni evidenziate

dall'ufficio regionale per evitare la revoca. Se a esito di detta ulteriore verifica non risulta l'effettivo esercizio della funzione, si procede alla revoca ai sensi dei punti 3.8 e 3.9. La richiesta di nuova verifica non può essere accolta se a esito della prima verifica l'ufficio regionale ha evidenziato che:

1. non è svolta alcuna attività di esercizio della funzione;
2. la funzione è svolta da più forme associative.";

b) aggiungere alla lettera a) del punto 5.4 le seguenti parole: "se, dopo l'adozione o l'approvazione del piano, hanno aderito all'unione nuovi comuni, per detti comuni la verifica è volta ad accertare la sussistenza di attività, anche preparatorie, finalizzate alla modifica del piano;"

c) sostituire il punto 5.8 con il seguente punto:

"5.8 Servizi in materia statistica

Svolgimento delle attività inerenti le indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale.

In considerazione delle caratteristiche specifiche della funzione, si considera effettivo l'esercizio della funzione quando l'unione dà conto di aver svolto attività relative a indagini del 2016; se nel 2016 non sono stati individuati comuni campione, la verifica è effettuata per le attività dell'anno 2015 e, se il PSN non ha previsto neanche in questo periodo alcuna rilevazione, la verifica ha esito positivo. Se la funzione è stata conferita nel corso del 2015, si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione dell'esercizio associato.

In deroga al punto 3.9 bis, lettera a), quando sono previste attività statistiche dopo la prima verifica, l'unione può richiedere la verifica successiva ai sensi del medesimo punto 3.9 bis. In tal caso, si considera effettivo l'esercizio della funzione quando l'unione dà conto di aver svolto le attività in detto periodo.

In presenza di mancato esercizio della funzione al momento della verifica, se non viene in rilievo la revoca dei contributi ma solo l'effettività dell'esercizio della funzione ai fini dell'ammissibilità ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 per l'anno 2016, l'unione può trasmettere elementi per dimostrare l'effettivo esercizio dando conto della realizzazione di attività inerenti alle indagini statistiche previste dal PSN per il 2016; dette attività sono considerate solo se espletate entro il termine di quindici giorni antecedenti a quello di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011.

Se la funzione è considerata utile ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, essa è considerata utile anche ai fini della concessione del contributo dell'articolo 82 della legge medesima. Se lo statuto dell'unione non prevede che la funzione sia svolta per tutti i comuni dell'unione, la verifica di effettività è svolta per singolo comune rilevante ai fini della concessione del contributo del citato articolo 82; in tal caso sono ammissibili anche la verifica successiva o la trasmissione di elementi ai sensi del presente punto.";

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

2. L'allegato A sostituisce integralmente l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 16 febbraio 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore
Patrizia Magazzini